

**STATUTO**  
**dell'Associazione Culturale**  
**ACADEMY FOR CHRISTIAN ART**

**Articolo 1: Costituzione – Denominazione – Sede – Durata**

1.1 È costituita, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), quale Ente del Terzo Settore, l'associazione culturale denominata: "ACADEMY FOR CHRISTIAN ART ETS"

1.2 In conformità agli artt.20 e ss del D.Lgs 117/2017 l'associazione ricomprende nella denominazione l'acronimo "ETS", con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

1.3 L'associazione ha sede legale attualmente in Milano, via Gustavo Modena 12 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea; eventuali istituzioni, soppressioni o modifiche delle sedi amministrative, scientifiche e operative non comportano modifica statutaria.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione di cui al presente statuto.

**Articolo 2: Scopo**

2.1 L'Associazione "ACADEMY FOR CHRISTIAN ART ETS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", è apartitica e apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2.2 L'associazione opera esclusivamente per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post universitaria;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2.3 In particolare L'Associazione persegue esclusivamente finalità di ricerca e divulgazione scientifica, promuove la cultura e l'arte in ogni sua forma per incoraggiare il confronto, il dialogo, la costruzione di ponti tra le persone, le comunità, le confessioni cristiane e le religioni.

2.4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. organizzare e promuovere eventi culturali, corsi, riunioni, convegni, seminari, workshop, conferenze, focus, attività didattiche e di aggiornamento, gestione di eventi e corsi di

formazione professionale e aggiornamento, di specializzazione, anche universitari e post-universitari, nei settori e nelle materie di cui innanzi.

2. progettare, produrre e diffondere testi (libri, saggi, riviste, cataloghi) di carattere scientifico, a scopo informativo, didattico e divulgativo sui temi dell'arte e architettura cristiane; creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;

3. organizzare rassegne culturali (organizzazione di laboratori, presentazione di libri, eventi a carattere religioso);

4. organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale, itinerari, escursioni in luoghi di interesse religioso, storico, artistico o paesaggistico in Italia e all'estero;

5. produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale;

6. digitalizzare archivi e opere d'arte e audiovisive, elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale; sottotitolare cortometraggi, documentari, film ed opere audiovisive;

7. svolgere attività di informazione, consulenza, interpretariato, comunicazione, editoria, progetti di traduzioni di opere letterarie, artistiche, cinematografiche e culturali in genere;

8. sostenere, attraverso attività culturali, il confronto e l'interscambio culturale tra esperti di calibro internazionale;

9. tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;

10. valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all'immagine (arte, architettura, video arte, arte digitale) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;

11. collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;

12. organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea.

### **Articolo 3: Attività degli aderenti**

3.1 Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.2 Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie

### **Articolo 4: Attività connesse**

4.1 Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

4.2 L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

4.3 L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli associati incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

4.4 L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

## **Articolo 5: Fondo comune**

5.1 Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e da fondi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale.

5.2 Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- Dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di sostenitori od ordinari;
- Dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- Delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

5.3 Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

## **Articolo 6 - Associati**

6.1 Possono diventare associati tutti coloro che ne fanno richiesta ai sensi del successivo art. 8 e ne condividano gli scopi, intendendo impegnarsi per la loro realizzazione e mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

6.2 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

6.3 Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Consiglio Direttivo.

6.4 È in facoltà del Consiglio Direttivo creare quote associative differenziate, fatta salva l'uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

## **Articolo 7 - Ammissione**

7.1 La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata dal proponente al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

7.2 I requisiti per entrare a far parte dell'Associazione sono i seguenti:

a) essere in possesso di condotta moralmente appropriata ed in linea con gli scopi dell'Associazione;

b) non aver riportato condanne penali per reato infamante o contro il patrimonio.

7.3 Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile.

7.4 L'accettazione viene notificata al richiedente che, da quel momento ha l'obbligo di provvedere alla corresponsione della quota associativa, nei termini indicati nella comunicazione di ammissione.

7.5 Gli associati devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8: Diritti e doveri degli associati**

8.1 Gli associati hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee se iscritti da almeno 30 giorni, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

8.2 Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici (15) giorni

8.3 La qualità di associato e i relativi diritti sono intrasmissibili.

8.4 La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

8.5 Gli associati hanno l'opportunità di scegliere quale tipo di membro diventare, versando liberamente la quota annuale corrispondente, stabilita dall'Assemblea, salvaguardando tutti la parità di diritti di partecipazione alla vita associativa.

8.6 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi associativi, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri associati che con i terzi.

8.7 Ogni associato ha diritto di partecipare all'assemblea ed ha diritto ad un voto all'interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

### **Articolo 9: Perdita della qualità di associato**

9.1 La qualità di associato si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione;

e) per recesso.

9.2 Perde la qualità di associato, per esclusione, chi che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure, senza adeguata ragione, si metta in condizione di inattività prolungata.

9.3 La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota, potrà essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e comunicata all'associato a mezzo di raccomandata A.R.

9.4 Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l'associato escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

9.5 Ciascun associato ha diritto di recedere dall'Associazione qualunque ne sia la causa purché provveda a manifestare tale volontà con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

9.6 Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere le somme versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Articolo 10: Volontari**

10.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per libera scelta ed in modo personale, presta attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

10.2 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46a del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 101 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili (o i diversi limiti che dovessero in seguito risultare dalle modifiche normative), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

10.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10.4 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

10.5 Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **Articolo 11: Sostenitori**

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori dell'Associazione tutti i soggetti non associati che, condividendone gli ideali, versano un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

## **Articolo 12: Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

## **Articolo 13: Organi dell'Associazione**

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo, ed al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
- Organo di controllo (laddove eletto);
- Revisore dei conti (laddove eletto)
- Presidente dell'Associazione;
- Vice Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
- Segretario, nominato dall'Assemblea;
- Tesoriere, nominato dall'Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.

13.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione per il compimento di iniziative di particolare rilevanza od interesse secondo gli scopi dell'Associazione.

## **Articolo 14: L'Assemblea**

14.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

14.2 L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno, anche in modalità online.

14.3 L'Assemblea:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all'interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

14.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione: la comunicazione può avvenire mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo e-mail, o con altri mezzi tecnologici che garantiscano certezza e durata.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della convocazione nonché l'ordine del giorno oggetto del dibattito.

14.6 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

14.7 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota ed iscritti da almeno 30 giorni. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta. Un associato può essere portatore di una sola delega.

14.8 L'Assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

14.9 Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.10 L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## **Articolo 15: Il Consiglio Direttivo**

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

15.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

## **Articolo 16: Il Presidente**

16.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura

e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

16.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

## **Articolo 17: Il Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, effettuare bonifici, saldare pagamenti e rimborsi, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Le cariche di Presidente e Tesoriere sono compatibili.

## **Articolo 18: Il Segretario**

Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

## **Articolo 19: Organo di Controllo**

19.1 Qualora siano stati superati i limiti indicati dall'articolo 30 comma 2 D. Lgs 117/2017 l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

19.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

19.3 Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.6 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 2, ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al presente statuto. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

19.7 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Articolo 20: il Revisore**

20.1 Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art 31 D Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

20.2 Al verificarsi delle condizioni stabilite per legge l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

### **Articolo 21: Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell'Associazione possono essere consultati dagli associati che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

### **Articolo 22: Patrimonio, esercizio e bilancio**

22.1 L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

22.2 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

22.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti,
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti e di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
- f) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui dall'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

22.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

22.5 Il patrimonio associativo è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni e Obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti e successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

22.6 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.

22.7 Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

22.8 È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 23: Bilancio dell'Associazione ed informativa**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 (centomila) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

### **Articolo 24: Cessazione dell'Associazione e devoluzione dei beni**

24.1 L'Associazione si estingue nei seguenti casi:

- a) scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea;
- b) quando lo scopo è stato raggiunto oppure è divenuto impossibile;
- c) quando vengano a mancare tutti gli associati;
- d) per le ulteriori cause che sono previste dal presente statuto o dalla legge.

24.2 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 14.9 dello statuto.

24.3 In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Articolo 25: Controversie**

Per le controversie tra gli associati e l'Associazione, ovvero tra i membri del Consiglio Direttivo e l'Associazione, è competente il Tribunale di Milano.

### **Articolo 26: Norma finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.

